

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

Risposta al quesito in merito all'OIC 19 Debiti

Risposta alla richiesta di chiarimento

OIC 19 Debiti

L'OIC ha ricevuto una richiesta di chiarimento in merito all'ambito di applicazione del par.73 dell'OIC 19 – Debiti che tratta dell'eliminazione contabile di un debito.

In particolare è stato chiesto di precisare se il cambio della controparte (ad esempio in caso di cessione del credito), la modifica della forma giuridica del debito (ad esempio da finanziamento a titolo obbligazionario) oppure il cambio della valuta di per sé diano luogo all'eliminazione contabile del debito.

Il par. 73 dell'OIC 19 stabilisce che:

1. *“la società elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita”;*
2. *“l'estinzione di un debito e l'emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l'eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso.”;*
3. *“quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (cfr. le fattispecie di ristrutturazione del debito di cui all'Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito), contabilmente si procede all'eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito.”.*

Pertanto, la regola generale stabilita dalla prima parte del par. 73 è quella dell'eliminazione contabile del debito quando l'obbligazione risulta estinta. Tuttavia, nella seconda parte, lo stesso par. 73 prevede un'eccezione alla regola generale nei casi in cui a seguito dell'estinzione viene contratto un nuovo debito con la medesima controparte. In tali

circostanze l'eliminazione contabile avviene solo quando i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso.

Infine, nella terza parte, il par. 73 disciplina i casi di modifiche contrattuali intervenute in costanza del medesimo debito, prevedendone l'eliminazione contabile, e la rilevazione del nuovo debito, solo in presenza di una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso.

Pertanto il cambio di controparte non dovuta all'estinzione della precedente obbligazione, come nel caso di una cessione del credito a terzi da parte del creditore, rientra in quest'ultima parte del par. 73. In tali casi, infatti, per procedere all'eliminazione contabile del debito si deve valutare se la modifica contrattuale determini un sostanziale effetto sulle previsioni dei flussi futuri di cassa connessi al debito.

Nel caso del cambio di forma giuridica per estinzione del debito da finanziamento e successiva emissione di un titolo obbligazionario, rileva il cambio o meno della controparte al fine di stabilire se dovranno essere osservate le regole contenute nella prima o nella seconda parte del paragrafo 73.

Infine nel caso di cambio di valuta, escludendo l'ipotesi dell'estinzione del debito disciplinata dalla prima parte del par. 73, andranno valutati gli effetti sostanziali sui flussi futuri di cassa connessi al debito ai sensi della seconda o della terza parte del par. 73 in base alle circostanze specifiche della negoziazione.

Alla luce di quanto sopra non si ravvede la necessità di un intervento dell'OIC di carattere interpretativo o emendativo.